

**CODICE DI
CONDOTTA FORNITORI**

PREMESSA

La sostenibilità è parte integrante della strategia aziendale della **Fulgens Italia**. L'azienda ritiene che l'attenzione ad un approvvigionamento responsabile e sostenibile di prodotti e servizi sia un modo efficace per incoraggiare comportamenti responsabili e valori positivi in ogni ambito della catena produttiva. **Fulgens Italia** si impegna a stabilire relazioni con i propri fornitori, ponendo attenzione al fatto che gli stessi rispettino gli standard più elevati di sostenibilità e responsabilità sociale, sia all'interno delle proprie aziende che nell'ambito delle rispettive catene di approvvigionamento locali e globali.

1. Principi generali

Con il presente Codice di Condotta Fornitori (CCF) la Società intende stabilire i requisiti minimi relativi alle norme e ai criteri che devono essere seguiti da tutti i fornitori per l'intera durata del rapporto instaurato con la Società, relativi in particolare alla conformità alle leggi e ai regolamenti internazionali, al rispetto dei diritti umani e del lavoro, alla tutela dell'ambiente e al cambiamento climatico, nonché dei principi inerenti all'integrità, all'etica e all'anti-corruzione.

Il Fornitore s'impegna a rispettare le disposizioni del presente CCF, e le eventuali successive modifiche, relativamente al rispetto dei propri obblighi derivanti dal Contratto e nei suoi rapporti con la Società.

Resta inteso che se il Fornitore ha adottato il proprio codice di condotta (o documento analogo) che prevede, in tutto o in parte, norme più rigorose di quelle del CCF, questi sarà autorizzato ad attenersi alle proprie norme più restrittive, purché sia garantito in ogni caso il rispetto delle disposizioni del presente CCF.

Il presente CCF costituisce parte integrante ed essenziale di tutti gli accordi tra le Parti.

Questo CCF è disponibile per la consultazione sul sito www.fulgens.it nella sezione "Sostenibilità".

2. Ambito di applicazione

Destinatario del presente Codice di Condotta Fornitori è qualsiasi "fornitore" della Società, da intendere quale soggetto che fornisce alla Società prodotti e servizi.

Ogni fornitore è tenuto a rispettare gli standard e i principi identificati dal presente CCF, impegnandosi ad applicare politiche conformi a quelle ivi enunciate, nell'ambito dell'intera catena di approvvigionamento e dei rapporti di fornitura con i propri subfornitori e/o subappaltatori.

Qualora il fornitore si avvalga di altri soggetti nella catena di fornitura (quali, ad es., subfornitori, subappaltatori, terzi fornitori di beni e/o servizi, etc.) dovrà fare in modo che i principi previsti all'interno del presente Codice di Condotta Fornitori vengano opportunamente recepiti anche da tali soggetti, al fine di garantire che ogni soggetto coinvolto nella catena di fornitura e/o approvvigionamento provveda al rispetto degli stessi.

3. Diritti umani e del lavoro

Il Fornitore si impegna a:

- a) rispettare i diritti umani e a non rendersi complice delle violazioni dei diritti umani;
- b) disporre dei mezzi adeguati a risolvere eventuali violazioni dei diritti umani;
- d) proibire qualsiasi tipo di discriminazione e molestia.

Il Fornitore si impegna ad aderire ai principi generali della norma internazionale SA8000 ed in particolare:

- a) non utilizzare o dare sostegno a lavoro infantile; assicurarsi che il fatto di assumere persone al di sopra dell'età legale minima, ma al di sotto dei 18 anni non metta a repentaglio l'istruzione, la salute, la sicurezza o la morale delle persone;
- b) non ricorrere né dare sostegno a lavoro forzato e obbligato;
- c) garantire ai propri dipendenti un luogo di lavoro salubre ed adottare le misure adeguate per prevenire incidenti o danni alla salute che possono verificarsi durante lo svolgimento del lavoro od in conseguenza di esso, minimizzando, per quanto sia ragionevolmente praticabile, le cause di pericolo ascrivibili all'ambiente di lavoro;
- d) rispettare il diritto di tutto il personale a formare libere associazioni od aderire alle associazioni dei lavoratori di loro scelta ed il diritto alla contrattazione collettiva;
- e) non attuare, né dare sostegno alla discriminazione nell'assunzione, nella remunerazione, nell'accesso alla formazione, promozione, pensionamento, in base a razza, ceto, origine, religione, invalidità, sesso, orientamento sessuale, appartenenza sindacale, affiliazione politica, ecc.;
- c) non accettare o offrire tangenti, pagamenti agevolativi o qualsiasi oggetto di valore allo scopo di ottenere o intrattenere affari o eventuali benefici o vantaggi indebiti, dovendo, in generale, rispettare la legislazione anticorruzione esistente;
- f) trattare tutti i dipendenti con equità e rispetto; non attuare o dare

sostegno all'uso di punizioni corporali, coercizione mentale o fisica, abuso verbale, ecc.;

g) rispettare le leggi e gli standard applicabili sull'orario di lavoro;

i) garantire che il salario pagato sia sempre corrispondente agli standard minimi o legali e che sia sufficiente a soddisfare i bisogni primari del personale.

Il Fornitore si impegna, inoltre, a rispettare il diritto alla privacy dei propri dipendenti, conformemente alle disposizioni di legge e ai regolamenti applicabili nel proprio ordinamento nazionale di riferimento. Il Fornitore assicura, quindi, la riservatezza delle informazioni in suo possesso e si astiene dall'utilizzare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione e, comunque, sempre nella più rigorosa osservanza della legislazione nazionale vigente in materia di privacy.

4. Salute e sicurezza sul lavoro

Il Fornitore si impegna a:

- a) soddisfare tutti i requisiti legali applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro al fine di prevenire incidenti e/o malattie professionali;
- b) avere una propria politica di salute e sicurezza che dimostri il proprio impegno per il rispetto della stessa e a nominare figure responsabili all'interno della propria organizzazione;
- c) assicurarsi di disporre di un controllo operativo, quali norme e procedure, e di informarne tutti i dipendenti;
- d) fornire strumenti di lavoro e dispositivi di protezione adeguati a tutti i dipendenti, nonché di adottare procedure di gestione delle emergenze.

5. Impatto ambientale

Il Fornitore si impegna a:

- a) soddisfare tutti i requisiti ambientali in conformità con le leggi, i regolamenti e i permessi applicabili;
- b) garantire la diffusione a tutti i dipendenti di istruzioni scritte e informazioni pertinenti riguardanti i processi aventi un potenziale impatto ambientale (ad esempio lo stoccaggio e la manipolazione di materiali pericolosi);
- c) prevenire eventuali emergenze ambientali e rispondere adeguatamente in tale eventualità, analizzando, identificando e adottando misure preventive e correttive;
- d) gestire sistematicamente le violazioni o le problematiche ambientali e comunicare le informazioni ai dipendenti e alle parti interessate esterne, compresa la Società se coinvolta;
- e) attenersi alle disposizioni di legge in relazione all'utilizzo di sostanze pericolose o nocive, astenendosi dal commercializzare materiali e/o prodotti che mettano potenzialmente a rischio la salute dei lavoratori e a fornire alla Società le schede di sicurezza dei materiali (schede tecniche o di dati di sicurezza) aggiornate e tutti i documenti e le informazioni pertinenti richiesti dalla Società;
- f) porre massima attenzione alla sostenibilità ambientale, impegnandosi fortemente nella neutralizzazione delle emissioni di anidride carbonica e gas serra in atmosfera e nella riduzione dell'utilizzo di prodotti plastici monouso;
- g) monitorare i consumi delle risorse idriche ed energetiche, ricercando, qualora possibile, soluzioni che valorizzino il ruolo delle fonti a basso impatto ambientale;
- h) seguire le leggi e le normative vigenti in materia di gestione dei rifiuti, pericolosi e non, e assicurarne correttamente il trattamento, la conservazione, il conferimento fino allo smaltimento;
- m) adottare misure volte a potenziare il processo di differenziazione dei rifiuti, anche attraverso politiche attive di riciclo e riutilizzo dei materiali e la sostituzione degli imballaggi in materiale plastico con soluzioni più sostenibili.

6. Business responsabile

Il Fornitore si impegna a:

- a) svolgere le proprie attività nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di antitrust e concorrenza leale;
- b) prevenire eventuali conflitti d'interesse tra le Parti;

c) non accettare o offrire tangenti, pagamenti agevolativi o qualsiasi oggetto di valore allo scopo di ottenere o intrattenere affari o eventuali benefici o vantaggi indebiti, dovendo, in generale, rispettare la legislazione anticorruzione esistente;

d) rispettare tutte le norme e i regolamenti, compresi quelli previsti dalla Società, relativi alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;

7. Audit

Il Fornitore si impegna a garantire il permesso ai Rappresentanti aziendali, o a qualsiasi terza parte autorizzata dalla Società e che sia ritenuta ragionevolmente accettabile dal Fornitore, di sottoporre a verifica le operazioni del Fornitore che siano rilevanti per questo CCF (in presenza del Fornitore), comprese, ma non solo, gli impianti del Fornitore e l'analisi della documentazione.

Il Fornitore si impegna a comunicare, su istanza della Società, le informazioni e i dati richiesti, a meno che ciò non costituisca una violazione dei propri obblighi di legge sulla diffusione delle informazioni. Su richiesta del Fornitore, le Parti sottoscriveranno un accordo di riservatezza relativo a tutte le Informazioni riservate comunicate in riferimento all'Audit.

8. Codice etico ed altri regolamenti interni

Il Fornitore prende atto del fatto che [Fulgens Italia](#), ai sensi del Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 ha altresì adottato un modello organizzativo, un set di politiche globali ed un codice etico, disponibili e consultabili sul sito www.fulgens.it

Il Fornitore si impegna ad astenersi da comportamenti che possano configurare fattispecie di reato di cui al Decreto, indipendentemente dall'effettiva commissione del reato o dalla sua punibilità, nonché ad operare nel rispetto delle disposizioni e dei principi del Decreto stesso.

Il Fornitore si impegna, inoltre, a rispettare le disposizioni del Codice Etico, per quanto di sua competenza e come di volta in volta emendato, in relazione al rispetto delle proprie obbligazioni derivanti dal Contratto e nel corso dei suoi rapporti con la Società.

9. Attuazione del CCF e conseguenze in caso di eventuali violazioni

In linea generale, se la Società constata che il Fornitore non sta rispettando i requisiti e gli standard definiti in questo CCF, la Società può offrire indicazioni sulle questioni da affrontare. Il Fornitore si impegna a adottare tempestivamente le azioni necessarie come indicato dalla Società.

Resta comunque inteso che in caso di violazione delle disposizioni del CCF la Società si riserva il diritto di annullare gli Ordini di Acquisto in essere, sospendere i futuri Ordini di Acquisto o risolvere immediatamente il Contratto.

❖ Segnalazioni

L'Ufficio Acquisti della Società è disposto a fornire assistenza in merito all'interpretazione e all'attuazione di questo CCF, affinché il Fornitore e tutti i suoi dipendenti possano riportare in modo confidenziale eventuali perplessità e dubbi.

Il Fornitore si impegna, in particolare, a segnalare tempestivamente alla Società, all'indirizzo mail o al canale [Whistleblowing](#), disponibile nel sito internet della Fulgens Italia, eventuali questioni relative al CCF che potrebbero influire sul rapporto tra le Parti ed eventuali inosservanze del CCF.